

# **BGer 1C 354/2009 vom 8. September 2009**

Bundesgericht, 2009-09-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1C\\_354\\_2009](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_354_2009)

FR: TF 1C 354/2009 du 8 septembre 2009

IT: TF 1C 354/2009 del 8 settembre 2009

## **Regeste**

revoca della licenza di condurre | Costruzioni stradali e circolazione stradale

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 134 II 186 consid. 1).

### **E. 1.2**

La via del ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF è di principio aperta contro le decisioni prese in ultima istanza cantonale riguardo ai provvedimenti amministrativi di revoca della licenza di condurre. La legittimazione del ricorrente è pacifica ( art. 89 cpv. 1 LTF ). Interposto tempestivamente contro una decisione finale di ultima istanza cantonale, non suscettibile d'impugnazione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile sotto il profilo degli art. 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 LTF.

### **E. 1.3**

Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF , il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per la violazione del diritto, in cui rientra l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, ma non l'adeguatezza della decisione impugnata (cfr. MARKUS SCHOTT, in Basler Kommentar BGG, n. 34 all'art. 95). Giusta l' art. 42 cpv. 2 LTF , il ricorso deve inoltre essere motivato in modo sufficiente. Il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata, spiegando per quali ragioni tale giudizio viola il diritto. Certo, il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto ( art. 106 cpv. 1 LTF ), ma ciò presuppone che il gravame possa essere esaminato nel merito ed adempia quindi i requisiti minimi di motivazione previsti dall' art. 42 cpv. 2 LTF ( DTF 134 II 244 consid. 2.1). Il Tribunale federale esamina infatti in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono presentate nella sede federale ( DTF 134 IV 36 ).

### **E. 2.1**

Il ricorrente contesta i fatti posti a fondamento del giudizio impugnato, limitandosi tuttavia ad addurne una versione personale, sostenendo in particolare che avrebbe firmato in bianco la sua verbalizzazione, poiché asseritamente minacciato dall'agente di polizia.

### **E. 2.2**

La Corte cantonale ha rilevato ch'essa e l'autorità amministrativa, conformemente alla prassi, sono vincolate agli accertamenti di fatto contenuti nel decreto d'accusa del 6 ottobre 2008, non impugnato dal ricorrente, per cui egli, che conosceva queste procedure, non può più contestarli.

### **E. 2.3**

Il ricorrente, contrariamente all'obbligo di motivazione impostogli dall' art. 42 LTF , non contesta del tutto questa tesi, con la quale non si confronta, né sostiene che nella fattispecie l'accertamento dei fatti del giudizio penale non sarebbe vincolante. In effetti, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, correttamente ripresa dai giudici cantonali, l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre deve di principio attenersi agli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria. Essa può scostarsi dalla decisione penale solo se può fondare la sua decisione su accertamenti di fatto sconosciuti al giudice penale o che non sono stati presi in considerazione da quest'ultimo, se assume nuove prove, il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso, o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati, o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione ( DTF 124 II 103 consid. 1c/aa; 123 II 97 consid. 3c/aa). Il principio secondo cui l'autorità amministrativa non può scostarsi dall'accertamento dei fatti operato in sede penale vale, a determinate condizioni, anche ove la decisione penale sia stata emanata nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente nel caso di una decisione penale fondata essenzialmente su un rapporto di polizia, qualora l'accusato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti sarebbe stato avviato anche un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre oppure quando ne era stato informato e ciononostante, nella procedura penale, ha ommesso di fare valere i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze, l'accusato non può attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già nel quadro della procedura penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio penale ( DTF 124 II 103 consid. 1c/aa; 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; sentenze 1C\_29/2007 del 27 agosto 2007, consid. 3.1 e 1C\_583/2008 del 9 aprile 2009 consid. 2.2; sul dovere di collaborazione dell'interessato cfr. DTF 128 II 139 ).

### **E. 2.4**

Nella fattispecie, il decreto di accusa del 6 ottobre 2008 si fonda sul rapporto di constatazione per infrazione alla LCStr del 26 giugno 2008 della Polizia cantonale. Detto rapporto precisava esplicitamente che l'infrazione sarebbe stata segnalata alla Sezione della circolazione e alla magistratura competente, indicando che il PP avrebbe potuto emanare un decreto di accusa. In tali circostanze, il ricorrente, che era peraltro già stato oggetto in passato di analoghi procedimenti per violazione della LCStr, non poteva in buona fede ritenere che non avrebbe potuto incorrere in un provvedimento amministrativo come quello litigioso. Gli spettava quindi addurre nella procedura penale le censure e i mezzi di prova che intendeva far valere a suo discarico, facendo se del caso opposizione al decreto di accusa. Ciò a maggior ragione, ove si consideri la natura della contestazione sollevata, che verte sulla circostanza ch'egli, intimorito, avrebbe sottoscritto il verbale di polizia in bianco. Ritenendosi vincolata ai fatti risultanti dalla decisione penale e rifiutando l'assunzione di

ulteriori prove, segnatamente l'audizione del passeggero, la Corte cantonale non ha quindi disatteso l'esposta giurisprudenza, né ha violato il diritto di essere sentito del ricorrente.

### **E. 2.5**

Il ricorrente non fa valere un'errata applicazione dell' art. 16c LCStr , in particolare non contesta la qualifica quale grave dell'infrazione, né la natura e la durata della revoca della licenza, né critica, limitandosi a chiederne l'annullamento, l'imposizione di un esame psicotecnico circa l'idoneità caratteriale alla guida, sicché la fondatezza del provvedimento non deve essere vagliata oltre.

### **E. 3**

Ne segue, che il ricorso dev'essere respinto in quanto ammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ), l'implicita domanda di assistenza giudiziaria dovendo essere respinta poiché il gravame era manifestamente privo di probabilità di successo fin dall'inizio ( art. 64 cpv. 1 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.